



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

Fasc. w.a. n° 3900/2019 Area I - P.A.

Treviso, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
TREVISIO-BELLUNO
AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIALE DELLA CONFESERCENTI DI
confesercenti@confesercentitreviso.191.it TREVISIO
AL SIG. PRESIDENTE DI FEDERALBEGHI VENETO VENEZIA
protocollo@pec.federalberghiveneto.it
AL SIG. PRESIDENTE DI CONF TURISMO VENETO VENEZIA
procollo@pec.conf turismoveneto.it

Oggetto: Identificazione delle persone ospitate presso le strutture ricettive.

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024, il Ministero dell'Interno ha recentemente diramato, con circolare del 18.11.2024, un atto di indirizzo volto ad attuare più stretti controlli sulla presenza di ospiti nelle diverse strutture ricettive.

Allo scopo, il Ministero ha inteso, più nello specifico, fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura della "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

La circolare si propone, in via preliminare, di "*chiarire se tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, soddisfi i requisiti previsti, dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)*", tenuto conto che tale norma stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore -, gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate (obblighi che, per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 20181, si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochinno immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni).



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

Il combinato disposto delle disposizioni in parola – sottolinea il Ministero – persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive. In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale 109 del TULPS3, ha precisato che *"l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T.U.L.P.S."*

Posta la sopra descritta finalità perseguita dalla norma, la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura senza identificazione *de visu* degli ospiti si configura come una procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività. Ne consegue che *"eventuali procedure di check-in 'da remoto' non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive"* i quali sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 16 settembre 2021.

Analoga conclusione deve trarsi anche in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*, atteso che quest'ultimo consiste in una piattaforma esposta sul Web alla quale è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".

Vista la descritta finalità della citata norma del T.U.L.P.S., appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone – cittadine italiane o straniere – senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *HomeExchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

L'atto d'indirizzo ministeriale, pertanto, ha inteso confermare *"l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di 'permuta', di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021"*.



Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo

E' stata inoltre evidenziata, per completezza di informazione, anche la previsione dell'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui *"chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta"*. Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale *Alloggiati Web* vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.

Infine, considerazioni di eguale portata sono state svolte con riferimento ai cc. dd. *"Marina Resort"*, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica. Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggio di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".

In proposito, la circolare rimarca come ogni eccezione, compresa l'asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del resort, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, debba ritenersi pretestuosa e divagante rispetto alla *ratio* della norma da applicare che, come detto, è orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica.

Delle richiamate direttive ministeriali i Sigg. Sindaci della provincia vorranno assicurare la massima diffusione negli ambiti di competenza; analogamente, il Sig. Presidente della Camera di Commercio e i Sigg. Presidenti delle Organizzazioni professionali in indirizzo vorranno adoperarsi, nelle sfere di rispettiva competenza ed influenza, per favorire una compiuta e puntuale conoscenza delle stesse da parte delle categorie interessate.

IL PREFETTO
(Sidoti)